

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE REGGIANI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	77
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073);	
FIORET ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348)	77
PRESIDENTE	77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
BORTOT	84, 86, 94
BUSETTO	80, 81, 82, 83, 85, 86
CECCHERINI	93, 96
DE MICHIELI VITTURI	82, 84, 86, 90
FABRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94
FIORET	80, 88, 89, 92, 95
GUNNELLA	96
ORSINI, <i>Relatore</i>	78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94
TARABINI	91
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	96

La seduta comincia alle 10,30.

CORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento gli onorevoli Bortot, Busetto, Castiglione, Ceccherini, de Michieli Vitturi, Fioret, Lizzero, Santuz, Boldrin e Fusaro, sostituiscono per questa seduta, rispettivamente gli onorevoli Lamanna, Amendola, Lezzi, Di Giesi, Menicacci, Vittorino Colombo, Barca, Bodrato, Natali e Mazzotta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073); e della proposta di legge Fioret ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fioret ed altri: « Proroga del termine previsto dal secondo comma

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont ».

Come i colleghi ricordano nella seduta del 25 ottobre scorso la Commissione aveva approvato i primi tre commi dell'articolo 1 nella seguente formulazione:

« Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate dalla prescritta documentazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per la ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 5 della presente legge ».

Proseguiamo, pertanto, nell'esame degli emendamenti all'articolo 1.

ORSINI, *Relatore*. Il Comitato ristretto, costituito nella precedente seduta, ha ultimato i suoi lavori ed è pronto a passare alla trattazione dei singoli articoli e relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma: « Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate entro i termini previsti dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere modificate nell'indicazione del tipo di attività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione provinciale di cui all'articolo 14 della legge

4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ferma restando l'entità della spesa indicata per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ».

Gli onorevoli Bortot, Lizzero, Busetto e Raucci hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento Orsini:

Aggiungere il seguente comma:

« Il parere della Commissione provinciale, di cui al comma precedente, è dato dalla Comunità montana, una volta costituita e dotata dei poteri ad essa attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

ORSINI, *Relatore*. Sull'emendamento, il Comitato ristretto ha espresso proprio parere favorevole; viceversa il subemendamento è ritenuto inopportuno, perché, mentre la Commissione prevista dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 è un organo di natura tecnica, le Comunità montane sono un organismo di diversa espressione. Inoltre, quest'ultime non hanno ancora quella efficienza e quella funzionalità che sono necessarie per rispondere ad esigenze del genere.

Per questi motivi, il relatore esprime parere contrario al subemendamento proposto dai deputati Bortot ed altri.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'emendamento Orsini, nel testo modificato dal Comitato ristretto (e cioè con la soppressione delle parole « e nella persona del richiedente »). È contrario, invece, come il relatore, al subemendamento proposto dagli onorevoli Bortot ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bortot e altri all'emendamento del relatore, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore Orsini di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 1 che, con le modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 1.

« Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 mag-

gio 1964, n. 357, purché presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate dalla prescritta documentazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per la ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 5 della presente legge.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purché presentate entro i termini previsti dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere modificate nell'indicazione del tipo di attività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione provinciale di cui all'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ferma restando l'entità della spesa indicata per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta allo stanziamento iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1973 in applicazione dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 5.500 milioni.

Detta somma di lire 5.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1974 e di lire 2.500 milioni nell'anno finanziario 1975.

Gli onorevoli Fioret, Fusaro, Marocco, Ceccherini e Santuz hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta allo stanziamento iscritto nello stato di previsione dello stesso ministero per l'anno 1973 in applicazione dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 6.300 milioni.

La somma di cui al primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.300 milioni nell'anno finanziario 1974, di lire 2.800 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 100 milioni nell'anno finanziario 1976 ».

ORSINI, *Relatore*. Abbiamo deciso di recuperare questi 800 milioni di lire riducendo le autorizzazioni di spesa di cui ai successivi articoli 3 e 6; quindi la spesa globalmente implicata dal provvedimento non viene alterata.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro non si oppone all'approvazione di questo emendamento, purché sia sentito il competente Ministero dell'industria, per quanto concerne le preannunziate riduzioni degli stanziamenti degli articoli 3 e 6.

ORSINI, *Relatore*. Il rappresentante del Ministero dell'industria era stato invitato a partecipare a questa nostra seduta in sede legislativa, pertanto doveva essere sua cura intervenire.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Bussetto, Raucci e Lizzero hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 2, sostituire, alle parole: « 5.500 milioni », le altre: « 10 miliardi ».

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Detta somma di lire 10 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1974 e 1975 ».

BUSETTO. Riteniamo che questo emendamento sia coerente con quello principale. Cioè riteniamo che sia necessario modificare profondamente l'ammontare dei contributi da assegnare alle famiglie che hanno avuto la casa danneggiata, per il macroscopico aumento che si è registrato nel campo dei materiali da costruzione e nei costi in generale delle costruzioni di immobili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Bortot ed altri di cui ho dato precedente lettura.

(È respinto).

È pertanto precluso l'emendamento Bortot al secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento dello onorevole Fioret ed altri interamente sostitutivo dell'articolo 2 di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

L'onorevole Fioret ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

« Per la realizzazione della variante della strada statale 251 nel tratto Maniago-Andreis-Barcis, secondo le previsioni del Piano Urbanistico comprensoriale del Vajont, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte mediante stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della somma di lire 2.000 milioni nell'esercizio 1973, di lire 2.000 milioni nell'esercizio 1974 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1976 ».

FIORÉ. Onorevole presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Fioret ha quindi presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

« Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di

Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis, con i comuni della zona industriale di Maniago e col comune di Vajont, il ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 5 miliardi.

Per far fronte alla spesa derivante dalla applicazione del comma precedente, è autorizzato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici il limite d'impegno di lire 250 milioni ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo Fioret:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno trentacinquennale di lire 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1975, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo Fioret, con la modifica di cui è stata data dianzi lettura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo aggiuntivo Fioret.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2-bis Fioret ed altri, che, dopo la modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 2-bis.

« Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della zona industriale di Maniago e col comune di Vajont, il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 5 miliardi.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di lire 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1975, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

(*E approvato*).

Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

« Il terzo e quinto comma dell'articolo 2-bis, inserito dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1964, n. 354, sono sostituiti dai seguenti:

” Con decreto del presidente della giunta regionale saranno stabilite le modalità e le prescrizioni cui gli istituti autonomi per le case popolari dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli istituti stessi e i proprietari. I relativi progetti sono approvati secondo le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.”

” La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 può essere affidata dalla regione alle comunità montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o a comuni o consorzi di comuni che risultino tecnicamente attrezzati e idonei ” ».

BUSETTO. Mi pare che il significato della proposta sia esplicito. L'articolo aggiuntivo proposto, basandosi sulle disposizioni relative ad interventi per calamità naturali emanate in occasione dell'alluvione del 1966, di quella del 1968, e, anche recentemente dell'alluvione che ha colpito nel dicembre del 1972 la Calabria e la Sicilia, con le quali è stata data la possibilità alle province o ai consorzi di comuni di attuare interventi per il ripristino di opere pubbliche, prevede la stessa possibilità di intervento da parte dei comuni o consorzi di comuni, che risultino tecnicamente attrezzati e idonei per la ricostruzione degli edifici e l'attuazione delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2.

ORSINI, *Relatore*. Poiché le modalità di intervento degli istituti autonomi per le case

popolari sono già previste, non vedo la ragione per la quale esse debbano essere modificate. Non sono quindi favorevole alla prima proposta contenuta nell'articolo aggiuntivo Bortot ed altri.

Ne accetto invece la seconda proposta che ripete letteralmente altro emendamento a firma degli stessi onorevoli Bortot, Lizzero, Busetto e Raucci, già accettato dal Comitato ristretto.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo sostanzialmente con l'onorevole relatore. Devo aggiungere che, trattandosi di opera di ricostruzione già iniziata, innovandosi la normativa si recherebbe danno alla celerità dei lavori. Pertanto, anche io mi dichiaro contrario soprattutto alla prima proposta, pur apprezzando le ragioni di fondo che hanno determinato la presentazione dell'emendamento, tenendo anche conto che questa è, spero, l'ultima legge che interessa il Vajont.

BUSETTO. A nome dei presentatori, dichiaro di ritirare la prima proposta e propongo che in sede di coordinamento venga inclusa la seconda proposta dell'articolo aggiuntivo da noi presentato, già accettato dal Comitato ristretto e dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo 2-ter proposto dagli onorevoli Bortot ed altri, che risulta così formulato:

L'ultimo comma dell'articolo 2-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 2 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 può essere affidata alle comunità montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o ai comuni o consorzi di comuni, che risultino tecnicamente attrezzati e idonei ».

(*E approvato*).

Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-quater.

« I commi ottavo, nono e decimo dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457,

sostituite con l'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono sostituiti dai seguenti:

“ La concessione agli enti indicati nel precedente comma dei contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, tranne quelle che attengono alla competenza residua statale, è autorizzata dalla regione che ha giurisdizione per territorio”.

I limiti di impegno per la concessione dei contributi di cui al comma precedente sono assunti dalla regione competente per territorio. Le annualità relative fino all'esercizio finanziario 1998 saranno trasferite dal bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartite alle regioni, in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1997 ” ».

BUSETTO. L'articolo aggiuntivo da noi proposto è un adeguamento della legislazione ai principi dell'ordinamento regionale. Trattandosi di fondi la cui erogazione è annuale, le annualità relative dovranno essere, a nostro parere, trasferite dal bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, fino all'esercizio finanziario 1998, alle regioni.

ORSINI, *Relatore*. Concorderei con la proposta in esame se i contributi facessero riferimento ad opere ben definite. Ma, mancando l'oggetto della spesa, ritengo che l'articolo aggiuntivo debba essere respinto.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sul piano di principio l'articolo aggiuntivo potrebbe essere accettato, in quanto le osservazioni fatte dall'onorevole Busetto sono ineccepibili dal punto di vista costituzionale. Non concordo però dal punto di vista pratico.

BUSETTO. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo Bortot.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo

comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 4.300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.500 milioni, di lire 1.300 milioni e di lire 1.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

Il relatore Orsini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, rispettivamente, alle cifre « 4.300 », « 1.500 » e « 1.300 » le altre « 3.900 », « 1.300 » e « 1.100 ».

DE MICHELI VITTURI. Più di una volta abbiamo pensato di aver posto la parola fine alla ricostruzione delle zone danneggiate dalla catastrofe del Vajont, ma è chiaro che con queste riduzioni avremo la certezza che il discorso si riaprirà di nuovo.

La somma di 800 milioni di lire non credo che vada reperita nello stesso provvedimento che è al nostro esame, data anche l'esiguità della cifra richiesta.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ho già detto, il Governo non si oppone all'approvazione di questo emendamento, purché sia sentito il rappresentante del Ministero dell'industria.

ORSINI, *Relatore*. In un primo momento, anche il Comitato ristretto era dell'idea di chiedere al Governo un ulteriore sforzo finanziario al fine di reperire la somma richiesta; successivamente, sempre in tale sede, si è deciso di sottrarre la somma di lire 400 milioni a ciascuno degli articoli 3 e 6, che prevedono un contributo in conto capitale da concedere alle iniziative economiche che vengono ricostruite o alle iniziative economiche che vanno ad insediarsi nelle aree previste dal provvedimento.

Questa sottrazione quindi non dovrebbe essere tale da provocare in seguito una ulteriore richiesta, in quanto non si tratta di costruire delle abitazioni, ma solo, come detto, della riduzione del contributo che non dovrebbe, nel complesso degli investimenti, incidere eccessivamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Orsini, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Pongo in votazione l'articolo 3, che, dopo le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

ART. 3.

« Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 3.900 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.300 milioni, di lire 1.100 milioni e di lire 1.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976 ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974, di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 345 milioni nell'anno finanziario 1976.

Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974, di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 345 milioni nell'anno finanziario 1976 » *le altre* « di lire 1.445 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1987 ».

ORSINI, *Relatore*. Non vedo la ragione dell'emendamento in questione, in quanto la misura totale dello stanziamento previsto dal

disegno di legge rimane di lire 1.445 milioni anche con la diversa indicazione stabilita dal Ministero del tesoro.

BUSETTO. Se il relatore garantisce che, sul piano della tecnica del bilancio, le cose non cambiano, non insistiamo nel nostro emendamento e pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui è stata data precedentemente lettura.

(E approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione dei contributi ai consorzi di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, è aumentato di lire 3.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 600 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1976.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 6.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 2.000 milioni, di lire 2.000 milioni e di lire 1.500 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Gli onorevoli Bortot, Busetto, Lizzero e Raucci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

BORTOT. Noi volevamo che i contributi fossero concessi solo agli effettivi nuovi insediamenti industriali.

ORSINI, *Relatore*. Considerato anche che per l'avvenire verranno soppresse le esenzioni fiscali, che pur rappresentavano un incentivo ai nuovi insediamenti industriali, ritengo indispensabile mantenere l'articolo 6, con una leggera modifica in relazione alla copertura maggiore richiesta dall'articolo 2.

PRESIDENTE. Il relatore Orsini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le cifre « 6.000 », « 2.000 » e « 2.000 » rispettivamente con le cifre « 5.600 », « 1.800 » e « 1.800 ».

ORSINI, *Relatore*. In sostanza si tratta di stabilire una compensazione all'aumento di stanziamento previsto al precedente articolo 2.

DE MICHIELI VITTURI. Sono contrario a questo articolo per le stesse ragioni che ho in precedenza esposte a proposito dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo dell'articolo 6, proposto dagli onorevoli Bortot ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del relatore Orsini, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, che, dopo la modifica testé approvata, risulta del seguente tenore:

ART. 6.

« Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 5.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.800 milioni, di lire 1.800 milioni e di lire 1.500 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nello stesso inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati a limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 600 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 325 milioni nell'anno finanziario 1976.

Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da « lire 600 milioni » sino alle parole « anno finanziario 1976 » con le parole: « lire 2.125 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1987 ».

ORSINI, *Relatore*. L'emendamento presentato comporterebbe un aggravio di spesa di lire 400 milioni che manca di copertura. Mi dichiaro quindi contrario.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bortot ed altri di cui ho dato testé lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1976 e 1977, le somme che si renderanno necessarie, ai fini del definitivo completamento

della ricostruzione nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la concessione dei contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bortot, Lizzero, Busetto e Raucci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Trasferimento alle Comunità montane dei comuni compresi nei comprensori del Vajont e delle funzioni esercitate da enti vari).

« I comuni delle province di Belluno e di Pordenone compresi nei rispettivi comprensori, definiti e delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, vengono a far parte delle zone omogenee nelle quali la regione Veneto e la regione Friuli-Venezia Giulia ripartiscono, con proprie leggi o disposizioni, il territorio montano delle rispettive regioni, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

La delimitazione dei comprensori di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è abrogata.

Alle comunità montane, se costituite e dotate dei poteri loro attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, tra i comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e tra i quali sono i comuni già compresi nei comprensori del Vajont rispettivamente delle province di Belluno e Pordenone, sono trasferiti tutti gli interventi, le competenze nonché i finanziamenti previsti per la esecuzione delle opere indicate dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Le Comunità comprendenti i comuni già ricadenti nei comprensori del Vajont, procederanno alla revisione dei piani urbanistici comprensoriali di cui al richiamato articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel momento in cui predisporranno i piani generali di sviluppo e i piani territoriali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

BUSETTO. Anche questo articolo aggiuntivo risponde alla stessa logica. Proponiamo di sostituire i poteri dello Stato e per esso dei diversi ministeri con i poteri delle Regioni in quanto nel 1970 è stato realizzato l'ordinamento regionale e nel 1971 sono state create le Comunità montane che rappresentano un istituto di potere democratico. Con la proposta in esame intendiamo dare un'attuazione pratica a questa democratizzazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-ter.

(Nuclei di industrializzazione - Trasferimento alle Comunità montane - Contributi).

Gli articoli 19-bis, 19-ter e 19-quater, inseriti dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dopo l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aree dei nuclei di industrializzazione che in base all'indicazione di piani urbanistici, possono essere costituiti anche da più sedi di agglomerazione vengono determinate su proposta delle Comunità montane interessate per territorio e secondo quanto disposto dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

I consorzi dei nuclei di industrializzazione già costituiti nelle province di Belluno e di Pordenone a norma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, integrata e modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive disposizioni, sono sciolti.

I patrimoni, le competenze e le funzioni degli enti disciolti passano alle Comunità montane di cui ai precedenti articoli, secondo criteri e modalità che saranno stabilite dalle regioni competenti per territorio con propri provvedimenti da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata e integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei Consorzi dei nuclei di industrializzazione delle province di Belluno e di Pordenone per la esecuzione di opere di loro pertinenza, nonché

ogni altra agevolazione, sono trasferiti alle Comunità montane di cui ai comma precedenti.

Alle imprese che non sono state danneggiate o distrutte in conseguenza della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è concesso un finanziamento con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa per la installazione dell'impianto, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza tra il tasso indicato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettora a), e quelle predette.

Lo stesso finanziamento è esteso alle imprese industriali e artigianali site nei comuni di cui all'articolo 1, che, a causa dell'evento catastrofico, abbiano subito danni accertati dalla Comunità montana competente per territorio ai sensi del successivo articolo 9, ferma la osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo ».

BORTOT. Con la proposta da noi presentata vogliamo che la gestione dei fondi sia fatta attraverso le Comunità montane e che tutti i poteri vengano ad esse trasferiti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*quater*.

(Parere per l'assegnazione di finanziamenti e dei contributi alle imprese).

Con la entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sciolta. Le funzioni e i compiti da essa esercitati sono trasferiti alle Comunità montane competenti per territorio.

Per esprimere il parere di cui allo stesso articolo 14, ultimo comma, la Comunità montana sentirà le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il parere di cui al comma precedente è vincolante a tutti gli effetti di legge.

Gli onorevoli Lizzero, Bortot, Busetto e Raucci hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo 8-*ter*:

Al secondo comma, dopo le parole « comunità montane » aggiungere le parole: « se co-

stituite e dotate dei poteri loro attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

Gli stessi onorevoli Lizzero, Bortot, Busetto e Raucci hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo 8-*quater*:

Al primo comma, dopo le parole « comunità montane », aggiungere le parole: « se costituite e dotate dei poteri loro attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

L'impostazione dei due subemendamenti è già stata illustrata dall'onorevole Bortot.

DE MICHELI VITTURI. A me pare che le proposte avanzate anticipino un po' i tempi in quanto le comunità montane non sono state ancora costituite. Infatti, il consiglio della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia non ha ancora provveduto a istituire dette comunità. Quindi affideremmo compiti a istituti che non esistono ancora.

BUSETTO. Conosciamo la situazione, ed è questa la ragione per la quale nel testo dei subemendamenti abbiamo usato l'espressione « se costituite ».

ORSINI, *Relatore*. Pur non essendo contrario, in linea di principio, all'approvazione di quanto proposto dai colleghi comunisti, devo far notare come, se le modifiche suggerite fossero approvate, non essendo state ancora dappertutto istituite le comunità montane, si verrebbe a rinviare, nel tempo, l'operatività della legge in attesa dell'istituzione di dette comunità. Ciò arresterebbe anche l'attività dei consorzi di sviluppo industriale nel caso già esistano e siano operanti, in quanto patrimoni, competenze e funzioni degli enti disciolti dovrebbero passare alle comunità montane attualmente inesistenti.

Alla luce di queste considerazioni ritengo quindi di dovermi dichiarare contrario a tutte le proposte presentate.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario a tutte le proposte fatte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8-*bis* degli onorevoli Bortot ed altri di cui è stata data precedentemente lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lizzero ed altri all'articolo aggiuntivo 8-*ter*.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8-ter degli onorevoli Bortot ed altri di cui è stata data precedentemente lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lizzero ed altri all'articolo aggiuntivo 8-quater.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8-quater degli onorevoli Bortot ed altri di cui è stata data precedentemente lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del disegno di legge, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le Commissioni di cui all'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno stabilire, a pena di decadenza dai benefici concessi ai sensi delle citate leggi al titolo « Aziende industriali, commerciali ed artigiane » il termine di inizio e di ultimazione dei lavori per le aziende dei settori anzidetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora intrapreso o completato la ricostruzione e l'ampliamento degli impianti o attrezzature.

I decreti prefettizi ancora da emettere per la concessione dei benefici di cui al titolo anzidetto dovranno contenere la indicazione di entrambi i termini previsti al comma precedente.

Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e Lizzero hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire alle parole:
« I prefetti di Belluno e Pordenone » *le altre*
« Il Presidente della giunta della regione Veneto e il Presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia »;

Al secondo comma, sostituire alla parola
« prefettizi » *le altre* « dei presidenti delle giunte regionali ».

ORSINI, *Relatore*. Il relatore è contrario agli emendamenti presentati, che permetterebbero fatalmente ritardi nelle procedure.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bortot ed altri al primo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bortot ed altri al secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1975 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte delle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais e Vajont.

I contributi di cui al precedente comma per i comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo sono concessi ad integrazione degli interventi sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento di lire 428 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.

(È approvato).

L'onorevole Fioret ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis:

L'amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad assumere, con contratto annuale eventualmente rinnovabile, un ingegnere, tre geometri, quattro assistenti, un ragioniere, due dattilografi ed un autista, che dovranno essere destinati a prestare servizio esclusivamente presso l'ufficio del genio civile di

Pordenone per l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont.

La retribuzione è fissata con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti di diritto privato.

Al personale di cui al primo comma non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione di quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

FIORET. Nella regione Friuli-Venezia Giulia, la competenza per le opere pubbliche dello Stato è ancora demandata all'ufficio del genio civile. L'ufficio di Pordenone, per assoluta carenza di personale e di mezzi non è quindi in grado, nonostante la dedizione dei funzionari, a far fronte con tempestività ai gravosi compiti e agli adempimenti conseguenti all'applicazione della legge del Vajont.

ORSINI, Relatore. Mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fioret.

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono dello stesso parere manifestato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-bis dell'onorevole Fioret, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1973, limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.

L'onorevole Fioret ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1970, n. 1042 sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1975 e s'intendono estese ai territori di cui all'articolo 3 della legge n. 357 ».

FIORET. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 11 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attività nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e che successivamente si siano trasferiti nei territori che costituiscono il nuovo comune di Vajont.

Ai medesimi soggetti sono altresì applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, purché le iniziative siano state attuate entro il 31 dicembre 1972.

Il relatore Orsini ha presentato, a nome del Comitato ristretto, i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole « che costituiscono il nuovo comune di Vajont » con le altre « del nuovo comune di Vajont e di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi ».

Sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Fioret, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

FIORET. La richiesta di soppressione è motivata dal fatto che non vorrei che l'applicazione dell'articolo 11 ai soli soggetti residenti o che svolgevano la loro attività nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso alla data del 9 ottobre 1963, determinasse una sperequazione fra i cittadini sinistrati che hanno fino ad oggi goduto delle agevolazioni tributarie del Vajont e che si vedessero ora privati dei benefici, a seguito di una interpretazione restrittiva circa i soggetti aventi diritto.

ORSINI, Relatore. Il Comitato ristretto ha ritenuto che questo primo comma dell'articolo 12, così come verrebbe modificato dagli emendamenti proposti, si riferisca esclusivamente a coloro che alla data del 9 ottobre 1963 erano residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso, ma che si siano trasferiti nel comune di Vajont, che non era compreso nella dizione dell'originaria legge 31 maggio 1964, n. 357.

Quindi l'onorevole Fioret non deve avere alcun dubbio in proposito.

FIORET. In seguito ai chiarimenti resi dal relatore Orsini, non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento soppressivo dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore inteso a sostituire al primo comma, le parole « che costituiscono il nuovo comune di Vajont » con le altre « del nuovo comune di Vajont e di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 12, di cui il relatore chiede la soppressione.

(È respinto).

Il secondo comma dell'articolo 6 si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 12 che, in seguito alla modifica dianzi approvata, risulta così formulato:

ART. 12.

« Le disposizioni di cui al precedente articolo 11 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attività nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e che successivamente si siano trasferiti nei territori del nuovo comune di Vajont e di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Le disposizioni agevolative prorogate con il precedente articolo 11 si applicano anche per il comune di Vajont istituito con legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, su territorio già del comune di Maniago.

In sede di Comitato ristretto è stata accettata una modifica suggerita dal relatore Orsini, intesa ad aggiungere le parole « e per l'insediamento di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 modificato secondo la proposta del Comitato ristretto, testé approvata.

ART. 13.

Le disposizioni agevolative prorogate con il precedente articolo 11 si applicano anche per il comune di Vajont istituito con legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, su territorio già del comune di Maniago e per l'insediamento di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e del comune di Vajont, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nonché le nuove imprese che abbiano installato o installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1976, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta camerale.

E fatta salva la diversa disciplina che in materia sarà emanata sulla base della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

ORSINI, *Relatore*. Avevo presentato un emendamento al primo comma per sostituire il « 1976 » con il « 1973 »; un altro per aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « fino al 31 dicembre 1973 e successivamente fino al compimento del decennio dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche »; avevo chiesto inoltre di sopprimere il secondo comma.

In sede di Comitato ristretto, nella discussione di questi emendamenti, sentito da parte mia per le vie brevi anche il Ministero delle finanze, si è concordato un nuovo testo dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Il relatore Orsini, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e del comune del Vajont, le imprese contemplate

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nonché le nuove imprese che abbiano installato o installino i propri impianti entro il termine del 31 dicembre 1973, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta camerale, fino al 31 dicembre 1973 e successivamente fino al compimento del decennio dalla imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

L'onorevole de Michieli Vitturi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire alle parole:

« che abbiano installato o installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1976 » *le parole:* « che abbiano installato i propri impianti o presentato la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

In via subordinata, al primo comma, sostituire con le parole:

« che abbiano installato o dato inizio alla installazione dei propri impianti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

In via subordinata, ancora al primo comma, sostituire con le parole:

« che abbiano installato o dato inizio alla installazione dei propri impianti, entro il termine del 31 dicembre 1973, accertato dall'ufficio tecnico-erariale ».

DE MICHIELI VITTURI. È mio interesse che emerga dal verbale stenografico della seduta che quando si dice: « nuove imprese » non ci si riferisca a qualunque nuova impresa, bensì a imprese comprese nei nuclei industrializzati e che siano state danneggiate. Inoltre, concordo con l'emendamento proposto dal relatore laddove intende sostituire « 1976 » con il termine 31 dicembre 1973.

Voglio solo osservare che, quando si usa l'espressione « imprese che abbiano installato o installino i propri impianti », sono escluse dal beneficio della legge le imprese che abbiano iniziato l'installazione e sono escluse, altresì, tutte quelle che hanno presentato non

la domanda ma la documentazione, per cui, a mio avviso, si creerebbe una disparità fra i beneficiari di questa legge.

Dobbiamo anche tener presente che già abbiamo ridotto del 10 per cento il finanziamento previsto dall'articolo 3 e la stessa riduzione del 10 per cento è stata fatta per l'articolo 6: se non modifichiamo l'articolo in esame, avremo una ulteriore riduzione questa volta nel numero dei beneficiari della legge per il Vajont.

Per queste ragioni propongo di sostituire l'espressione « installino » con l'espressione « abbiano dato inizio all'installazione dei propri impianti ». Ritengo che non ci possano essere obiezioni; ad accettare almeno questa parte dell'emendamento da me presentato.

ORSINI, *Relatore*. Come ho già avuto modo di osservare nella relazione, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, sono le imprese danneggiate che ricostruiscono direttamente o anche per cessione, mentre le nuove imprese sono esclusivamente quelle imprese — anche non danneggiate — che vanno ad insediarsi nelle aree di sviluppo industriale.

Voglio anche ricordare che in sede di Comitato ristretto proposi di sostituire il termine del « 1976 » con il termine « 31 dicembre 1973 ». Al riguardo si dovette superare la netta opposizione del Governo e quindi si ritenne necessario usare la formulazione da me ricordata.

DE MICHIELI VITTURI. Voglio sottolineare ancora una volta che ho parlato di imprese che abbiano presentato la documentazione e non la domanda.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro è contrario al nuovo testo dell'articolo 14 formulato dal Comitato ristretto, perché prevede innovazioni in materia di agevolazioni tributarie rispetto ai decreti delegati che sono stati recentemente emanati. Sono innovazioni che, a mio avviso, necessitano del consenso del Ministro delle finanze. Allo stato delle cose non posso che esprimere parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti presentati dall'onorevole de Michieli Vitturi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Michieli Vitturi di cui è stata data precedentemente lettura.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Pongo in votazione il primo emendamento subordinato dello stesso onorevole de Michieli Vitturi.

(È respinto).

Voteremo ora il secondo emendamento subordinato.

ORSINI, *Relatore*. Sarebbe molto importante se il Governo volesse considerare perlomeno questo particolare aspetto della questione contemplata dall'emendamento che stiamo per votare e che trova il relatore concorde per i motivi che ha avuto occasione di esprimere in sede appunto di relazione.

TARABINI. Se siamo orientati, come pare, a votare l'articolo così come è nel testo formulato dal Comitato ristretto, ritengo che in questa prospettiva dovremmo dare una valutazione benevola all'emendamento presentato dall'onorevole de Michieli Vitturi.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento subordinato dell'onorevole de Michieli Vitturi, di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'emendamento sostitutivo Orsini, per la parte finora non approvata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 che dopo le modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 14.

Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e del comune di Vajont, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nonché le nuove imprese, che abbiano installato o dato inizio alla installazione dei propri impianti, entro il termine del 31 dicembre 1973 accertato dall'ufficio tecnico erariale, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e

le professioni, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta camerale fino al 31 dicembre 1973, e, successivamente, fino al compimento del decennio, dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(È approvato).

Poiché all'articolo 15, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 15.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modificazioni sono estese, in quanto applicabili, alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalità delle disposizioni medesime e riguardanti i soggetti di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

L'onorevole Fioret, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 15-bis.

« Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i contratti di appalto e sub-appalto relativi alla ricostruzione delle unità immobiliari per le quali competono i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

L'esenzione si applica anche ai contratti di appalto e sub-appalto relativi alla ricostruzione di opere pubbliche nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e Vajont.

Sono altresì esenti dall'imposta sul valore aggiunto le concessioni dei materiali destinati ad essere direttamente utilizzati dall'acquirente per la ricostruzione delle unità immobiliari di cui al primo comma ».

ART. 15-ter.

« Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni e le importazioni di beni strumentali nuovi, direttamente destinati ad essere utilizzati come tali dai soggetti ammessi a fruire dei contributi di cui agli articoli da 10 a 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357. L'esenzione si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi utilizzate dai soggetti medesimi per la costruzione diretta di beni strumentali.

Sono altresì esenti dall'imposta sul valore aggiunto gli appalti, nonché i sub-appalti relativi alla costruzione di beni strumentali, commessi dai soggetti di cui al precedente comma ».

ART. 15-*quater*.

« Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esentate dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 15-*bis* e 15-*ter* sono assimilate alle cessioni di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

ART. 15-*quinquies*.

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel triennio 1973-1975; sono comunque esenti le prestazioni iniziate entro il 31 dicembre 1975.

La domanda di rimborso dell'imposta indebitamente pagata deve essere presentata, a pena decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 15-*sexies*.

« Le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies*, saranno fissate con decreto del ministro delle finanze, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

FIORET. Dopo l'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto per quanto riguarda l'articolo 14, ritiro tutti gli articoli aggiuntivi presentati.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 16, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 16.

L'estensione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 14 e 15 non si riflette sui rapporti tributari già definiti anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo comunque a restituzione di somme già pagate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:;

ART. 17.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1973 si provvede quanto a lire 1.000 milioni a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore Orsini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« All'onere di lire 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 e, quanto a lire 1.000 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1973.

All'onere di lire 9.428 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore Orsini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

ART. 17-*bis*.

« L'ultimo comma dell'articolo 16-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 13 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle imprese debentrici potrà essere esercitata solo

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

dopo che siano decorsi otto anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni " ».

ORSINI, *Relatore*. Con questo articolo aggiuntivo si vuole dare modo all'IMI di prorogare i piani di ammortamento in quanto ormai sono scaduti i termini fissati per i mutui contratti, senza che si sia proceduto al recupero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Il relatore Orsini, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

« Il primo comma dell'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

» Con provvedimento delle rispettive regioni, sentiti i comuni interessati, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione, che possono essere costituite da più sedi di agglomerazione, anche in deroga alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali. Sono fatte salve le competenze dei comuni per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo " ».

ORSINI, *Relatore*. In sostanza si tratta di modificare l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, che a sua volta modificava l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, rendendolo maggiormente aderente alla realtà ed adeguandolo alla legislazione nel frattempo intervenuta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceccherini ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Dopo la parola « Castellavazzo » aggiungere le parole « Erto e Casso ».

CECCHERINI. L'emendamento tende a reinserire nella riserva di localizzazione del 30 per cento prevista per Castellavazzo e Longarone il comune di Erto e Casso anch'esso colpito dalla tragedia.

ORSINI, *Relatore*. La riserva di localizzazione del 30 per cento prevista dalla vecchia legge per i comuni di Castellavazzo e Longarone aveva lo scopo di facilitare la volontà di ricostruzione *in loco* delle comunità. La stessa cosa non si può dire per Erto e Casso, di cui era stato deciso lo spostamento.

CECCHERINI. A mio parere, si tratta di una questione di giustizia per gli imprenditori di Erto e Casso, che è uno dei tre comuni danneggiati dall'alluvione.

ORSINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario al subemendamento Ceccherini.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è materia di competenza del tesoro, non posso quindi esprimere un parere molto motivato. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ceccherini all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore Orsini.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore Orsini, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Bortot, Busetto, Lizzero e Raucci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Alla fine degli articoli, aggiungere il seguente:

ART. 17-quater.

« Ferme restando le competenze delle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale nonché secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, sono a totale carico dello Stato le seguenti opere:

a) il potenziamento della strada statale n. 51 da Vittorio Veneto sino al comune di Pieve di Cadore:

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

b) lo spostamento a sud della strada statale n. 50 lungo l'argine del fiume Piave da Ponte nelle Alpi a Belluno;

c) il potenziamento della strada statale n. 251 attraversante la Valle Zoldana, il comune di Longarone, la Valle del Vajont, la Valcellina sino ai territori dei comuni di Maniago, Vivaro e Codroipo.

Per la esecuzione di cui al comma precedente viene assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) la somma di 30.000 milioni da ripartirsi in parti eguali negli esercizi finanziari 1974 e 1975.

Lo stanziamento di cui al presente articolo è prelevato dal bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di cui al presente articolo si provvede quanto a lire 15.000 milioni a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e quanto a lire 15.000 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1975 ».

BORTOT. La nostra proposta ha lo scopo di migliorare la viabilità della zona del Vajont e particolarmente di togliere dall'isolamento la provincia di Belluno per cui chiediamo il potenziamento della statale n. 51 di Alemagna e insistiamo affinché l'ANAS venga dotata di 30 miliardi per poter attuare gli interventi da noi richiesti in materia di viabilità, tenendo anche presente che interventi analoghi sono stati previsti per la statale n. 251 della Valcellina (5 miliardi). I soldi, quando si vuole, si possono reperire; basterebbe citare la strada interpoderale di Caiada in comune di Longarone lunga circa 6 chilometri che verrà a costare oltre 500 milioni e servirà solo alla speculazione delle aree per l'edilizia privata.

ORSINI, *Relatore*. Per ragioni di copertura finanziaria il relatore è contrario.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere negativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Bortot ed altri di cui è stata data precedente lettura.

(È respinto).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

BUSETTO. Desidero intervenire per una breve dichiarazione di voto.

Il gruppo comunista annuncia la posizione di astensione nella votazione del disegno di legge n. 2073, e le ragioni di questa posizione possono essere così sintetizzate. Noi formuliamo un giudizio critico complessivo circa il modo con cui l'intervento pubblico è stato attuato nella zona del Vajont nel corso dei dieci anni che ci separano dal 9 ottobre 1963.

Questo giudizio critico si fonda sul fatto che la spesa pubblica qui effettuata e gli indirizzi di quest'ultima non hanno costituito un supporto per una ricostruzione e uno sviluppo equilibrato, comprensivo di valori umani e sociali fondamentali, tra i quali vanno annoverati la massima occupazione, una residenza dal volto umano, un assetto urbanistico armonico. È stata compressa la partecipazione democratica delle popolazioni alle scelte che sono state adottate nel corso della ricostruzione ai diversi livelli istituzionali.

La riconferma del fatto che l'intervento pubblico è stato chiamato a sorreggere ed incrementare uno sviluppo deformato delle zone del Vajont viene da queste constatazioni.

Innanzitutto non c'è una proporzione tra la quantità della spesa e degli incentivi che sono stati devoluti allo sviluppo industriale ed economico in generale e i livelli occupazionali che purtroppo non sono stati raggiunti nei modi, nella quantità e nella qualità auspicate, in modo particolare, a Longarone e a Castellavazzo.

Non è stato attuato un ordine del giorno molto importante, che il Parlamento ebbe ad approvare proprio qualche mese dopo la tragedia, con il quale si affermava che l'industria pubblica, quindi l'IRI, avrebbe dovuto adottare alcune misure dal punto di vista quantitativo e qualitativo di investimenti e di agevolazioni al tempo stesso per lo sviluppo dell'attività industriale e dell'occupazione nella zona disastata. Vi è stata una dispersione nell'ambito degli stessi comprensori urbanistici che, a nostro avviso, sono stati superdimensionati rispetto alle esigenze. Inoltre, si è ecceduto nella concessione di superincentivi attuando una politica di manie e di clientele.

Sotto il profilo urbanistico e della residenza abitativa appare evidente il volto di-

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21-NOVEMBRE 1973

sumano di Longarone, che sembra un grande quartiere-dormitorio del tutto anomalo rispetto all'ambiente paesaggistico che lo circonda. Comunque, il confronto con il paese che esisteva in precedenza è disastroso, in quanto hanno prevalso le spinte speculative, sacrificando sia il verde attrezzato che i servizi civili e sociali.

Ancora, si sono succedute una serie di varianti al piano regolatore generale, con le quali, di volta in volta, si sono scatenate le spinte speculative; a questo proposito siamo d'accordo che debbano essere concessi dei contributi agli enti locali, purché questi non siano spesi per la costruzione di infrastrutture che favoriscano la speculazione, come accade per la strada di Cadaia.

Per quanto riguarda l'esercizio democratico dei poteri e la partecipazione delle popolazioni alle scelte, c'è da dire che questo esercizio non è cresciuto. A questo proposito molto illuminante è la crisi politica che travaglia Longarone da anni e le inquietudini che si riscontrano nei partiti. Le amministrazioni comunali del comprensorio ritardano nel trasferire i poteri effettivi alle comunità montane.

Purtroppo vige tuttora un meccanismo non democratico fondato sull'asse Governo-consorzi di industrializzazione, basato su una strumentazione urbanistica a sua volta impostata dall'alto, al di sopra degli interventi dei comuni, delle regioni ed oggi delle comunità montane. Pertanto, affermiamo l'esigenza inderogabile che prevalgano al più presto i poteri delle comunità montane in materia di formazione dei nuovi piani comprensoriali delle province di Belluno e di Pordenone.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, il gruppo comunista non intende negare alle popolazioni del Vajont, agli operatori economici, agli enti locali i mezzi e le provvidenze sussidiarie che sono rivolte a completare la ricostruzione; al contrario criticiamo il ritardo con cui la maggioranza ha operato nell'affrontare l'esame del disegno di legge.

Dobbiamo, però, osservare che, malgrado i contributi per ogni unità immobiliare siano stati elevati per adeguarli ai costi, il *plafond* complessivo della spesa è troppo ristretto rispetto alle esigenze; in realtà si riparano e si ricostruiscono meno case.

In secondo luogo, sui problemi dello sviluppo industriale, persistiamo nella nostra critica per il fatto che si continua la politica del « doppio binario », concedendo da una

parte contributi in conto capitale e dall'altra contributi sui mutui. Se si concentrasse tutta la spesa prevista dal disegno di legge, secondo un nuovo meccanismo di contributi, solamente sui mutui, essa potrebbe dar luogo ad un complesso di investimenti indiretti molto ampi e quindi potrebbe costituire un incentivo alla massima occupazione.

Riteniamo positivo il fatto che sia stato bloccato il tentativo, portato avanti in modo sistematico dall'onorevole Orsini, di elargire il massimo degli incentivi a tutti senza distinzione di sorta e senza criteri selettivi.

In terzo luogo dobbiamo sottolineare la nostra critica per il rifiuto che il Governo ha opposto al reperimento dei mezzi finanziari adeguati per risolvere gli annosi problemi della viabilità nazionale e interregionale, molto importanti per lo sviluppo economico e l'assetto territoriale della provincia di Belluno. Ci riferiamo, in particolare, alla strada statale n. 51 e alla eliminazione della strozzatura del passo Fadalto, congiungente Vittorio Veneto a Ponte nelle Alpi, ritenendo che si possa agevolmente attuare, con una spesa notevolmente inferiore alle spese che si affrontano per una autostrada, un nuovo collegamento viario tra Vittorio Veneto e Longarone.

Infine, lamentiamo che il Governo e la maggioranza abbiano impedito che, nella misura del possibile, la legislazione del Vajont venisse adeguata alle nuove realtà istituzionali rappresentate dalle regioni e dalle comunità montane, non dimenticando che la migliore efficienza è quella che viene dalla adesione della coscienza popolare all'attuazione democratica dell'intervento pubblico.

FIORET. Onorevole presidente, una brevissima dichiarazione di voto in quanto mi rifaccio a tutte le argomentazioni e considerazioni svolte nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali. Aggiungo che, se anche il disegno di legge che stiamo per approvare non soddisfa integralmente le esigenze e le necessità per chiudere il capitolo Vajont, tuttavia mi pare che, attraverso la collaborazione di tutte le forze politiche e con la preziosa opera svolta dal relatore in Comitato ristretto, il disegno di legge risulti notevolmente migliorato nel suo complesso. L'aspetto migliorativo riguarda due qualificanti punti: la possibilità di ricostruire, in maniera definitiva, le abitazioni distrutte dalla catastrofe del Vajont; e la possibilità di costruire un'infrastruttura che colleghi la Valcellina con la valle del Piave. Questi due importanti capisaldi della ricostruzione, igno-

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

rati nel disegno di legge proposto dal Governo, sono stati invece accolti in sede di discussione e recepiti nel testo che stiamo per approvare.

Resta il rammarico che non sia stato possibile ottenere lo stanziamento aggiuntivo degli 800 milioni di lire per la ricostruzione delle abitazioni distrutte, costringendo la Commissione a stornarli da altre voci comprese nella somma globalmente stanziata. Ringrazio invece il Governo ed in particolare il Sottosegretario Fabbri, per aver reperito i fondi necessari per la ricostruzione della strada della Valcellina, indispensabile struttura per la rinascita del Vajont.

Concludo, quindi, dichiarando che voterò a favore del disegno di legge.

CECCHERINI. Onorevole presidente, durante la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2073 ho già potuto esprimere le perplessità della mia parte politica sulle misure che la legge prevede in favore della zona del Vajont, colpita dall'alluvione del 1963.

Tuttavia, il disegno di legge in esame per gli ulteriori interventi a favore di quella zona è stato attentamente discusso in sede di Comitato ristretto, ed è stata unanimemente sottolineata la necessità di varare questi nuovi interventi soprattutto nell'interesse esclusivo delle popolazioni danneggiate.

È con questi criteri che il gruppo socialdemocratico dà la sua approvazione al disegno di legge in esame.

GUNNELLA. Onorevole presidente, mi auguro che questa legge possa veramente contribuire alla definitiva chiusura del capitolo Vajont.

Nel dare la mia approvazione al disegno di legge in esame formulo due auspici: il primo è che la legge sia applicata rettamente, in modo da non deludere le aspettative delle popolazioni così duramente colpite, e che inoltre fra regioni e comuni si instaurino rapporti di collaborazione, soprattutto per quanto riguarda l'attività produttiva; il secondo è che nell'applicazione di questa legge si rispettino tutte le condizioni ecologiche

esistenti nella zona del Vajont, in modo che non sorgano, poi, fra comuni e regioni quei conflitti che altrove hanno ritardato gli insediamenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE: « Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont » (2073).

Presenti	31
Volanti	22
Astenuti	9
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Fioret e altri n. 348.

Hanno preso parte alla votazione:

Bassi, Boldrin, Carenini, Castiglione, Cattanei, Ceccherini, Corà, Delfino, Erminero, Fioret, Fusaro, Gargano, Gava, Gunnella, Igrò, La Malfa Giorgio, Reggiani, Santuz, Scotti, Tarabini, Tesini e Turchi.

Si sono astenuti:

Bartolini, Bernini, Bortot, Busetto, D'Alema, Gambolato, Lizzero, Raucci e Tamini.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO